



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

MOZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FNOMCeO 20 FEBBRAIO 2026

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO riunito a Roma in data 20 febbraio 2026, fa propria la seguente mozione approvata dal Comitato Centrale della FNOMCeO in data 12 febbraio 2026 e sottoscritta dalle seguenti Organizzazioni sindacali e Società Scientifiche di settore: ANAAO ASSOMED, AAROI EMAC, CIMO FESMED, CIMOP, FASSID, FIMMG, FIMP, FISM, FMT, SIMG, SNAMI, SMI, SUMAI ASSOPROF, UIL FPL.

Il Comitato Centrale della FNOMCeO in data 12 febbraio 2026 riunito con le sottoscritte Organizzazioni sindacali e Società Scientifiche di settore:

VISTO *il recente schema di Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante modifiche al Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009 concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n.372 che prevede, attraverso le competenze che i nuovi infermieri acquisiranno nell'ambito del percorso formativo, la possibilità di prescrivere trattamenti assistenziali come presidi sanitari, ausili e tecnologie specifiche in ambiti quali l'infermieristica di famiglia e comunità, le cure neonatali e pediatriche nonché le cure intensive;*

CONSIDERATO *che tale previsione, così come formulata, rischia di incidere sulla corretta delimitazione degli ambiti di competenza professionale rispetto ai medici, in quanto diagnosi, prognosi e terapia costituiscono attività qualificanti ed esclusive della professione medica così come consacrato nell'art. 7 della Legge 23 settembre 2025, n. 132 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" che costituisce fonte di rango superiore rispetto al Decreto Ministeriale;*

SOTTOLINEATO *che l'elemento che rappresenta la più grande criticità è la previsione della possibilità per l'infermiere così formato di "prescrivere trattamenti assistenziali" laddove pare doveroso evidenziare che la prescrizione di trattamenti assistenziali può avvenire solo a seguito di una diagnosi, per legge riservata, in via esclusiva, ai medici;*

PRESO ATTO *che una eventualità di questo genere sotto altro profilo verrebbe a determinare anche un'ipotesi di disparità di trattamento poiché alcune prescrizioni sono competenza riservata a medici in possesso di specializzazione e non sono consentite ai professionisti medici privi di specializzazione, limite non previsto nel provvedimento in esame.*

RITENUTA *l'opportunità di riportare lo schema di decreto ministeriale del MUR all'interno del perimetro tracciato dalla citata Legge 132/25, percorrendo altresì l'iter di condivisione e concertazione previsto dall'art. 1, comma 566, della Legge di Stabilità n. 190/14 a mente del quale "Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità*



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche,

ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari”.

CHIEDONO

sulla base di quanto esposto in premessa, nell’ottica di assicurare l’erogazione delle prestazioni assistenziali sanitarie nella maniera più appropriata e sicura per il paziente, di intervenire, con gli strumenti normativi idonei, a delineare le attività dell’infermiere formato con le nuove competenze prevedendo che lo stesso possa “Richiedere trattamenti assistenziali quali presidi sanitari, ausili e tecnologie specifiche, in esito alla diagnosi del medico e dopo la sua prima prescrizione” in ciascuno dei tre ambiti (l’infermieristica di famiglia e comunità, le cure neonatali e pediatriche nonché le cure intensive) come previsto nel Decreto citato.

In tal modo, con l’accordo tra Governo e Regioni e previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sinora omessi, si assicurerà il rispetto di ruoli e competenze definiti per legge e si realizzeranno le migliori condizioni per l’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria evitando così il rischio di contenziosi.

Approvata dal Comitato Centrale della FNOMCeO nella seduta del 12 febbraio 2026.

Sottoscritto da:

Presidente FNOMCeO Filippo Anelli

ANAAO ASSOMED

AAROI EMAC

CIMO FESMED

CIMOP

FASSID

FIMMG

FIMP

FISM

FMT

SIMG

SNAMI

SMI

SUMAI ASSOPROF

UIL FPL